



SCU.DI.MI.
SCUOLE DI MINIERA ONLUS
EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEPONI
COD. FISCALE 90028420926

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 27/02/2023

n. 3 del punto n. 1 dell'o.d.g.

L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 16,30 nella sede del Museo della Scuola di Miniera di Monteponi, in seguito a regolare convocazione si sono riuniti i componenti dell'Assemblea dei soci :
Sono presenti :

sono assenti :Carboni,Concas, Mameli, Murgia, Perra, Pilisio, Salaris.

Presiede la seduta la Presidente dell'Associazione scu.di.mi Sig.ra De Toffol Maria Teresa
Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la Sig.ra Diana Marinella

La Presidente riconosciuta la validità della seduta apre la discussione sul seguente od.g.

- 1 Modifica Statuto Associazione per effetto segnalazioni del Runts Sardegna
- 2 Allestimento mostra tavole didattiche, richiesta preventivi.

..... OMISSIS.....

All'unanimità dei presenti

DELIBERA N.1

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva la modifica dello statuto aggiornandolo al regolamento Runts.

Terminata la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,00 della quale si redige il presente verbale che viene letto e sottoscritto

La Segretaria
Sig.ra Marinella Diana



La Presidente
Sig.ra Maria Teresa De Toffol



SCUOLA DI MINIERA ONLUS
EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEPIONI
COD. FISCALE 90029420928

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 29/03/2023

n. 3 del punto n. 1 dell'ordine del giorno

L'anno documentaristico. Il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 10,30 nella sede del Museo della Scuola di Montepioni, in seguito a regolare convocazione si sono riuniti i componenti dell'Assemblea dei soci:

Sono presenti:

sono assenti: Carboni, Onorati, Mammì, Neri, Pili, Salvi.

Presiede la seduta la Presidente dell'Associazione Sig.ra De Toffi Maria Teresa

Segue la lettura e approvazione verbale concernente Sig.ra Diana Maria

OMISSIS

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva la modifica dello statuto approvata al

Terminata la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno la Presidente dichiara

La Presidente
Sig.ra Maria Teresa De Toffi

La Segretario
Sig.ra Maria Diana



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Maria Teresa De Toffi]





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SCUOLE DI MINIERA
SCU.DI.MI.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

Al Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **Scuole di Miniera**, in acronimo **SCU.DI.MI**, di seguito indicata anche come "Associazione".

- 1.1 2. L'Associazione ha sede legale in Iglesias, frazione Monteponi, nei locali dell'ex Scuola elementare. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Iglesias non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Scuole di miniera Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata SCU.DI.MI. - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

[Handwritten signatures: Affianco, De Vito, Morone Merco]





**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SCUOLE DI MINIERA
SCU.DI.MI.**



La denominazione è data dalla
del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo
e "CIS") relative disposizioni relative al per quanto dallo stesso non previsto e
inapplicabile della natura del Codice civile e relative disposizioni di attuazione e costituzione
l'Associazione non riconosciuta denominata Scuole di Miniera, in acronimo SCU.DI.MI. di seguito
indicate anche come "Associazione".

1.1.2. L'Associazione ha sede legale in Iglesias, frazione Montepuni, nei locali dell'ex
Scuola elementare. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Iglesias non
contingeva modifica statutaria, salvo approvazione del Consiglio Direttivo e approvazione
consuntiva degli organi competenti.

2. È aperta nell'intero territorio nazionale e aperto all'intero

4. L'Associazione potrà avere sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

6. L'Associazione è aperta e accoglie a tutti i cittadini e tutti i gruppi con interessi di volontariato
sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e all'attività di volontariato.

Art.2. - Ufficio nella denominazione dell'associazione "ODV" e dell'indicazione di
"Organizzazione di Volontariato".

1. La denominazione dell'associazione sarà indicata con la dizione "Organizzazione di
Volontariato" (ODV) secondo quanto è stato in materia di eventuale indicazione della stessa nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della prima riunione
l'Associazione assume ufficialmente il seguente denominazione: "Scuole di Miniera
Organizzazione di Volontariato", in acronimo SCU.DI.MI. - ODV. L'Associazione della nuova
denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unitamente al vecchio di associazione
al proprio Registro.



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità

1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2 Finalità dell'Associazione è di organizzare e gestire, in convenzione con il comune di Iglesias, il Museo Laboratorio "Andaus a scola", sito nell'edificio storico dell'ex scuola elementare di Monteponi, che, nella sua specificità di scuola di miniera e nella sua ampia offerta - si pone obiettivi educativi, narrativi-conoscitivi e ludico-ricreativi/aggregativi, nonché turistici, ma richiama anche la responsabilità della cura ri-creativa e vitale che può/ deve caratterizzare i nostri comportamenti virtuosi nei confronti della Terra. La Terra in mano è l'espressione che ne definisce sinteticamente la missione. Il contesto minerario e l'esperienza scolastica ne caratterizzano il patrimonio culturale, con un'attenzione al lavoro minorile in miniera e, più in generale, ai lavori minorili che hanno escluso in Sardegna, e ancora escludono nel mondo, tanti bambini dalla scolarità

3.3 Gli obiettivi principali dell'Associazione sono quindi:

- rafforzare l'identità del territorio, tutelandone la memoria storica;
- promuovere iniziative di ricerca sul piano culturale;
- fornire contributi di didattica e di formazione pedagogica a sostegno degli insegnanti che operano nelle scuole;
- offrire materiali di ricerca e favorire l'approfondimento delle conoscenze;
- mantenere e custodire le raccolte scolastiche per garantirne la conservazione, la tutela e la fruizione,
- incrementare attraverso donazioni e depositi il patrimonio storico conservato nel Museo;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle raccolte attraverso l'esposizione al pubblico e attraverso attività culturali e didattiche,
- potenziare connessioni organiche tra gli enti territoriali, le scuole e le associazioni;
- innovare la didattica favorendo l'esperienza di laboratorio;
- favorire la promozione della cultura locale nella scuola, in forma critica e creativa, nei campi del cibo, del rapporto con la terra e la natura, delle arti figurative, manuali ed espressive (ballo e canto);
- attivare servizi coordinati sia con le istituzioni e i privati del territorio che con l'extra territorio in una visione più ampia di turismo scolastico e familiare regionale, nazionale ed europeo;
- favorire lo sviluppo turistico del sito minerario di Monteponi.

4. Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

M. Di Maria

De L. Hol

Marino Muscos



2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUPST, l'Associazione dovrà finalizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OIV" negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo l'attività in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di cui è più attiva di cui all'art. 2 del CTS, svolgendo in modo prevalente attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Finalità dell'Associazione è di organizzare e gestire, in collaborazione con il comune di Iglesias, il Museo Lussatorio "Anteus a scola", sito nell'edificio storico dell'ex scuola elementare di Montepont, che, nella sua specificità di scuola di musica e nella sua ampia offerta - ai primi obiettivi educativi, narrativi-cronologici e ludico-ricreativi-esplicitativi, nonché nell'attività tecnica anche la responsabilità della cura re-creativa e - vista che può dare costantemente nuovi comportamenti nei confronti della Terra. La Terra in mano è l'esperienza che ne testimonia storicamente la il contatto diretto con la realtà e l'esperienza scolastica ne costituisce il patrimonio culturale, con il lavoro manuale in musica e, più in generale, in lavoro manuale che hanno escluso in



promuovere iniziative di ricerca sul piano culturale;
finire contributi di dibattito e di formazione politica e sostegno degli insegnanti che operano nelle scuole;
offrire materiali di ricerca e favorire l'approfondimento delle conoscenze;
mantenere e custodire le raccolte scolastiche per contribuire in conservazione, in tutela e in fruizione;
incrementare numerosi documenti e depositi il patrimonio storico conservato nel Museo;
promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle raccolte attraverso l'apertura al pubblico e attraverso attività culturali didattiche;
potenziare commissioni organizzative negli enti territoriali, le scuole e le associazioni;
innovare le didattiche favorendo l'esperienza di laboratorio;
favorire la promozione delle attività locali nelle scuole, in forme critiche e creative, nei campi del cibo, del risparmio con la cura e la natura, delle arti figurative, manuali ed espressive (fatto e canto);
attivare servizi educativi con le istituzioni e i privati del territorio che con l'Associazione in una visione più ampia di lavoro scolastico e familiare regionale, nazionale ed europeo;
favorire lo sviluppo del sito internet di Montepont.

Art. 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione opera in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:



Chiamata
del 14/1
Museo Lussatorio

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, di cui all'art. 5, co.1, lett d del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- laboratori didattici, rivolti alle scuole di base, attinenti alle aree storico/archivistica/antropologica, geologico/ambientale/ecologica, documentaria/ museale, artistico/espressivo con l'apporto di specialisti dei vari settori;
 - iniziative di formazione in servizio e aggiornamento;
 - giornate didattiche, cicli di conferenze, stages, seminari, convegni e spettacoli coerenti con le finalità del Museo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all'art. 5, co.1, lett f del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- iniziative di documentazione e di ricerca al fine di potenziare le raccolte documentarie;
 - progetti di valorizzazione e promozione della struttura museale, attraverso lo studio di itinerari e percorsi inseriti all'interno dei territori del Parco geominerario – storico - ambientale della Sardegna e rivolti alle scuole regionali e nazionali, oltre che agli operatori economici e turistici;
 - pubblicazione di materiali.
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'art. 5, co.1, lett i del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- organizzazione di mostre tematiche;
 - promozione di iniziative che valorizzano la cultura locale nella scuola, in forma critica e creativa, nei campi del cibo, del rapporto con la terra e la natura, delle arti figurative, manuali ed espressive (ballo e canto);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale di cui all'art. 5, co.1, lett k del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- attività turistico/culturali di informazione e assistenza in rete con l'offerta presente nel territorio. In specifico, organizzazione di visite guidate all'interno della struttura museale, del complesso minerario di Monteponi, dei siti minerari e non del territorio (in collaborazione con gli Enti interessati) e della città di Iglesias;
 - distribuzione di opuscoli turistico/informativi relativi ad Iglesias ed al suo territorio e promozione di prodotti culturali/artigianali;
 - promozione di tutte quelle iniziative che, nell'ambito delle proprie competenze, possano gradualmente e progressivamente migliorare e ampliare l'offerta didattico-turistica.

Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

Adiane

De 2/1/1

Monte Musas





1) educazione, istruzione e formazione professionale, di cui all'art. 2, lett. d) del CTS che nel contesto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

laboratori didattici, rivolti alle scuole di base, allineati alle attività di ricerca e sviluppo, finalizzati alla promozione della cultura e del patrimonio culturale, di cui all'art. 2, lett. e) del CTS che nel contesto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

iniziative di documentazione e di ricerca al fine di promuovere le raccolte documentarie, progetti di valorizzazione e promozione della memoria museale, attività di studio di ricerca e percorsi museali all'interno del Parco Geoparco - storico - ambientale della Paganella e rivolti alle scuole regionali e nazionali, oltre che agli operatori economici e turistici.

2) pubblicazione di materiali.

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale di cui all'art. 2, lett. f) del CTS che nel contesto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

organizzazione di mostre tematiche;

promozione di iniziative che valorizzano la memoria locale nelle scuole, in forma critica e creativa, nei campi del cibo, del rapporto con i territori e la gestione delle reti figurative, materiali ed espresse (bello e canto).

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale di cui all'art. 2, lett. g) del CTS che nel contesto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

attività turistico-culturali di informazione e assistenza in rete con i fornitori presenti nel territorio, in specifico, organizzazione di visite guidate all'interno della memoria museale, del geoparco, ministero di Beni Culturali, del sito museale e non del territorio (in collaborazione con gli Enti interessati) e dell'attività di igiene;

distinzione di operatori turistici/informativi relativi ad igiene ed al suo territorio e promozione di prodotti turistici/gastronomici;

promozione di tutte quelle iniziative che, nell'ambito della propria competenza, possono gradualmente e progressivamente migliorare e ampliare l'offerta turistica.

Per il raggiungimento delle finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'Associazione potrà av-



Montebelluna 11/11/14

425/14

Montebelluna

- a) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- b) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- d) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione.

5. Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.
2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.
3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

6. Raccolta fondi

1. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

M.iana

De Voffol

Maria Mascos





Art.8 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta, per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni;
 - b) elettorato passivo;

Alfiano

De Fel

Marina Marina



1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendo nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono inoltre far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore a senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenga inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 19 - Procedura di ammissione

1. L'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse, deve presentare domanda per essere ammessa al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere indicato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e a versare i contributi previsti, ed eventuali le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblée.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, potendo con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Cadrà di esso l'interessato può promuovere ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita delibera che deve essere inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al momento deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorati dovranno essere condonate dall'Associazione in potestà gestionale che sottostituisce il minore e tutti gli effetti del contratto dell'Associazione e riprende verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Art. 20 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni;
 - b) elettorato passivo;



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) esclusione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea

Alfina

Dezollol

Manne Muter





Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può recedere in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) esclusione per:
 - comportamento contrariante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver aderito all'Associazione di altri associati o membri di una certa gravità;
 - mancata pagamento della quota sociale se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua adozione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestare il ricevimento; nel ricorso debbono essere indicate le ragioni della esclusione e la richiesta di reintegro. Il ricorso è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni successivi. L'ordine è emanato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e con condizione che gli stessi siano in regola con l'esecuzione versamento della quota associativa. L'associazione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

4. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelando il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.



Manfredi
Manfredi
Manfredi

dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;

Asians

Dei

Manne Muscas



Il Presidente della giunta di amministrazione del comune. Fatto alla deliberazione
della assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.
3. L'assemblea deliberata o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ad
alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 12 - Del volontariato e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale svolgendo il modo previsto
dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli associazioni.
I volontari sono persone fisiche che contribuiscono in forma dell'Associazione e che, per libera
scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'Associazione deve iscriverli in un apposito registro. I volontari associati o non associati che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie comuni
allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e sostanzialmente documentate
per l'attività prestata, previa autorizzazione od autorizzazione del Consiglio Direttivo.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. Con l'eccezione di cui il volontario è associato o
non associato il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 1 del C.T.S.



Art. 13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere personale dipendente o prevalente di prestazioni di lavoro autonomo
e di altre nature, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel
rispetto del C.T.S.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.



Manuela Mancini
12/12/2012
Chiusura

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.



M. Jang

De Boffo

Manuela Muscos





Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti)

M.iane

Se 2/4/4

Mario Muscos



Art. 16 - Assemblea ordinaria: competenza e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
 - f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di dimissioni di ammissione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - l) delibera sugli atti oggetto attribuiti dalla legge all'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - Assemblea straordinaria: competenza e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) delibera in materia di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.



Manuela Mancini
20/11/24
Manuela



degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

De 2/10/17
M. Ziani

Maria Muscas



degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati regola il voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da uno o più associati delegati.
Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati.

3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della quota associativa.
4. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati al fine del raggiungimento del quorum.

5. Il voto degli associati minor di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale.
6. L'Assemblea deve convocare sia all'assemblea che al primo. Il minore deve essere accompagnato dal genitore o dall'aspirante e di presentare la prova. Il minore di età non può essere iscritto nel libro degli associati.
7. Il voto degli associati minor di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale.

8. Le assemblee si svolgono normalmente con voto palese, ai procedimenti scritti, quando ne è richiesto almeno 1/3 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque per le votazioni riguardanti le persone, si procede mediante scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

3. Non può essere nominato Consigliere, o se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'interdittore, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente invoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo regola di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con motivazione per eccesso.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.



Manuale di...

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nomina e revoca il Presidente e il vicepresidente del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
 - i) convocare l'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione,

Maria De Vito *Maria Muro*





3. In attesa di convocazione formale, a la presidenza vengono deferiti tutti i Consigli
aggravanti valide le adunanze con partecipazione tutti i Consigli
4. Il Consiglio Direttivo può rinviare anche mediante delega o delega
prevista per l'Assemblea
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o
di entrambi, è presieduto da altri Consigliere individuali o i presider
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legittimate quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti non sono ammesse
deliberazioni
7. Le deliberazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso
in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto
Di ogni riunione deliberativa viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o dal
Vicepresidente o da altri componenti. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione
11 - Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
b) redigere l'eventuale programma sociale e politico di attività da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) nominare e revocare il Presidente o Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
e) eleggere il Segretario del Consiglio Direttivo;
f) decidere sulle domande di ammissione all'Associazione e sulla esclusione degli associati;
g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) decidere l'eventuale attività associativa annuale e il suo andamento;
i) convocare l'Assemblea;
j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti oltre che con
collaboratori, consulenti esterni;
k) redigere e approvare i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
l) creare i comitati del libro sociale dell'Associazione;
m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle del C.T.S. e documentarle;
n) decidere sull'ordine e sull'andamento rispetto alle attività di interesse generale;
o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dal
regolamento interno, dall'Assemblea e dal C.T.S.;
p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità
istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.



Manfredi
2/1/14

secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;

- p) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.23 - Il Presidente: poteri

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

Mariano De G. / M. Masca



- a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;
 - c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

- 1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

De G/Al
Morano

Mariano Musco



- a) conoscere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che del terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo per la verifica della loro legittimità;
 - c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, autorizzandosi, entro i limiti (art. 2399) previsti dalla legge, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire la carica dello stesso al Vicepresidente.

Art. 14 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

L'organo di controllo, qualora nominato per consiglio di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile.

Il controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si trovasse previsto dall'art. 30, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui l'obbligo di controllo, quello in carica decade automaticamente.

La legge nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie funzioni l'organo di controllo redige un bilancio, il quale va poi inserito nell'approvazione del bilancio dell'Associazione e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare la loro funzione a titolo oneroso ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 15 - Competenze dell'organo di controllo.

1. All'organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di autonomia, trasparenza, integrità, correttezza, efficienza, economicità, responsabilità, accountability, applicabili;
- b) vigilare sull'osservanza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo corretto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 – Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.
2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art.27 - Responsabilità

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:
- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;

De Zoffel *Mario Mascia*

Antonio



Product & Market Fit - B2B

(a) The first step is to identify the main components of the system. This involves understanding the inputs, outputs, and internal processes. For example, in a manufacturing system, the inputs might be raw materials and labor, the outputs are finished products, and the internal processes are the various stages of production.

2012/01/01



10/10/10

- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.
3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.

M. Piana

De Vito

Marina Muscos





Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assets di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, renditi, proventi, entrate e comunque denominated è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché dividendi, proventi, rendimenti e altri componenti degli utili e avanzi, anche nel caso di ricorso o di ogni altra forma di accoglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborzi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

2. Il bilancio delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale presentata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e documentata nei limiti di cui all'articolo 6 del CTR.

3. Ogni altra attività consentita ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.

3. Dato il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentire il deposito nella piattaforma pubblica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTR e relative norme di attuazione.



Handwritten signatures and text at the bottom of the page.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 – Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.



Marina De 2/1/1

Marina Musca

Reg. prop.le
 ipotecaria
 Catastale
 Bolli
 L.
 I.N.V.I.M.
 T. S.
 TOTALE

4 APR. 2023

Registrato a Iglesias II

al N. 213 Mod. 3 Vol.

Agenzia Esercizio



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Iglesias
 Firma su delega del Direttore Provinciale
 L'Addetto all'Ufficio Territoriale di Iglesias



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]